CAMERA DEI DEPUTATI N. 3543

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOZZA

Istituzione del Parco archeologico di Pompei

Presentata l'8 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le aree archeologiche presenti sul territorio dei comuni di Pompei, Ercolano, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e nell'area del Boschese rappresentano un vero e proprio *unicum* di eccezionale portata la cui notorietà ha nei secoli travalicato i confini nazionali alimentando diffuse aspettative sia sul versante culturale che su quello economico, rimaste irragionevolmente deluse, come comprovato anche dai dati statistici sui flussi turistici.

Un patrimonio storico, archeologico e culturale di inestimabile valore le cui potenzialità anziché esprimersi al meglio, come era lecito attendersi, hanno subito gli effetti frenanti scaturiti da una profonda crisi dovuta vuoi allo scempio di vestigia prestigiose, vuoi ad un crescente degrado del territorio attivato da un'indiscriminata espansione edilizia, non poche volte abusiva, che è giunta fino a lambire siti con marcata vocazione archeologica.

I rari interventi operati nel passato sono risultati il più delle volte motivati da emergenze sempre più frequenti e viziati da una logica perversa, quella di salvare il salvabile, frutto di una concezione riduttiva secondo la quale la tutela del patrimonio culturale appariva secondaria rispetto al soddisfacimento di altre esigenze erroneamente ritenute primarie e legate per lo più alla realizzazione di opere pubbliche, fonte a loro volta di ulteriore devastazione di siti meritevoli di ben altra attenzione.

Solo in tempi recenti si è presa finalmente coscienza dell'esigenza di operare un decisivo mutamento di rotta specie in considerazione del fatto che si è fatta strada l'opinione secondo la quale il patrimonio culturale – specie se è riferito ad aree a preminente vocazione archeologica – costituisce una risorsa da valorizzare al meglio, anche contenendo un certo tipo di sviluppo urbanistico disarmonico e disan-

corato da una attenta pianificazione territoriale, in modo da garantire la tutela e la conservazione di aree ricche di testimonianze storiche e architettoniche.

Tutela e conservazione che non si esauriscano tuttavia nell'« ingessare » un territorio fatto oggetto di ripetute e pesanti aggressioni, ma che si arricchiscano di misure che vedono nell'informazione e nella promozione – sostenute dal ricorso a tecnologie avanzate anche dal punto di vista del *marketing* – strumenti capaci di generare lo sviluppo di attività e servizi collaterali con indubbi riflessi anche di natura economica.

L'acquisita consapevolezza che il settore dei servizi culturali e del turismo culturale – reso possibile anche da un opportuno adeguamento e potenziamento delle strutture ricettive – può costituire una insostituibile spinta per la creazione di nuove attività imprenditoriali con indubbi positivi riflessi sull'occupazione – rappresenta un passaggio di crescita ineludibile.

Quanto ai risultati attesi, questi tanto più appariranno significativi e validi, quanto maggiore sarà l'opera di coordinamento fra le amministrazioni pubbliche e i soggetti imprenditoriali privati i cui interventi dovranno opportunamente combinarsi sia a livello di iniziative congiunte sia a livello di reperimento di risorse – meglio se aggiuntive – che vengano impiegate anche ai fini di un crescente recupero del patrimonio esistente.

Una strategia aggregante diverse esperienze e capacità di intervento la cui valenza ha di recente trovato ampio riconoscimento anche con la stipula della convenzione fra il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Confindustria.

Con specifico riferimento all'area archeologica che qui interessa si è così venuto sempre più radicando il convincimento della necessità di promuovere l'istituzione di un ente che non solo sistematicamente sovrintenda alla tutela dell'area, agli scavi, ai recuperi ed alla diffusione della conoscenza, ma che sia, nel contempo, in grado di favorire il decollo di iniziative che – inserite a pieno titolo nel contesto civile e sociale dell'area di riferimento – siano capaci di collocare sul mercato interno ed internazionale « pacchetti » di offerte turistiche che possano, fra l'altro, contare su un potenziamento delle strutture ricettive esistenti adeguandole alle nuove esigenze.

L'istituzione di un sistema parco è sembrata ai più come lo strumento più affidabile per il soddisfacimento degli obiettivi di carattere culturale e socio-economico che interessano il comprensorio in cui risultano collocate le aree di Pompei, Ercolano, Castellammare di Stabia, di Oplonti e Boschese.

Nella stesura della presente proposta di legge si è tenuto conto della disciplina contenuta nella legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette, operando nel contempo tutta una serie di adeguamenti diretti da un lato a far emergere il ruolo primario della regione e degli enti locali unitamente a quello proprio della soprintendenza, dell'università e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e, dall'altro – attraverso la previsione della figura del direttore generale del Parco e della pianificazione e programmazione degli interventi – ad avviare lo sviluppo economico delle aree interessate facendo leva sull'utilizzazione di specifici accordi di programma fra i soggetti interessati e sulla partecipazione dei privati alla predisposizione e realizzazione di progetti specifici.

Passando ora all'analisi dell'articolato della presente proposta di legge è dato rilevare come con l'articolo 1 si provvede all'istituzione del Parco archeologico interessante le aree archeologiche ricadenti nei comuni di Pompei, Ercolano, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e nell'area del Boschese i cui confini saranno definiti con apposito decreto ministeriale su parere della regione, dei comuni interessati e delle soprintendenze territorialmente competenti prevedendosi che la tutela riguardante le zone di interesse archeologico ed ambientale sia estesa alle zone confinanti, cosiddette « di rispetto ».

L'articolo 2 fissa le finalità del Parco che consistono nella conservazione e recupero del patrimonio esistente, nella pro-

mozione, ricerca e divulgazione dello stesso, anche attivandone la riproduzione e diffusione multimediale in modo da favorirne la fruizione, nonché nella promozione di iniziative di turismo culturale la cui crescita dovrà contare anche su specifici interventi di valorizzazione, recupero ed adeguamento delle strutture ricettive del comprensorio.

Quanto agli organi del Parco, essi sono individuati dall'articolo 3, nel presidente – di nomina ministeriale, previa intesa con il presidente della giunta regionale e sentiti i sindaci dei comuni interessati – nel consiglio di gestione – formato oltre che dal presidente dai rappresentanti della giunta regionale, della provincia e dei comuni il cui territorio ricade nel Parco, delle soprintendenze competenti, dell'università di Napoli e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, – e nel collegio dei revisori – i cui membri sono di nomina ministeriale.

È al direttore generale, scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali in una terna proposta dal consiglio di gestione fra persone che abbiano maturato nel settore specifiche capacità tecnico-economiche, che viene attribuita la gestione ordinaria del Parco e la esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio.

La definizione dei servizi e delle attività del Parco, la determinazione delle competenze degli organi e dei principi di funzionamento della organizzazione del Parco, nonché la fissazione dei criteri e delle procedure da seguire per l'adozione del regolamento di gestione sono demandati dall'articolo 4 allo statuto del Parco che è deliberato dal consiglio di gestione ed è approvato con decreto del Ministro competente.

Il Parco, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, potrà contare su molteplici risorse finanziarie costituite dai contributi comunitari, dello Stato, della regione, degli enti locali e degli enti pubblici, da finanziamenti su specifici progetti, da lasciti o donazioni, da eventuali redditi patrimoniali, da canoni di concessione nonché da proventi derivanti da diritti d'ingresso, privative, da servizi resi, dall'applicazione di sanzioni ed infine dalla utilizzazione da parte di soggetti pubblici e privati dell'immagine, anche mediante riproduzioni multimediali, di singoli beni o di complessi archeologici. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche del Parco – tenuto al pareggio di bilancio – è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Inoltre, il consiglio del Parco può destinare parte delle risorse – costituite dai canoni di concessione, dai proventi dei diritti di ingresso e di privative, dalle entrate derivanti dai servizi resi e dall'esercizio di attività commerciali e promozionali – alla attivazione di interventi di valorizzazione, recupero e adeguamento delle infrastrutture turistiche esistenti nel territorio in cui sono ubicate le pertinenze del Parco.

In vista del perseguimento delle finalità proprie del Parco, l'articolo 6 prevede l'adozione da parte della regione del piano del Parco elaborato dal consiglio di gestione e destinato a disciplinare sia l'organizzazione del territorio, anche mediante la introduzione di vincoli adeguati, sia i sistemi di attrezzature e servizi che consentano la fruizione culturale, informativa e turistica del Parco.

Per la realizzazione dei programmi pluriennali di intervento, definiti dalla regione d'intesa con gli enti locali interessati, nonché per il conseguimento delle indicazioni contenute nel piano, è prevista la stipula di appositi accordi di programma, a cui potranno aderire anche università, istituzioni culturali ed imprenditori privati, grazie ai quali verranno disciplinati i rapporti tra i contraenti, determinate le risorse finanziarie e definite le modalità di gestione e di coordinamento degli accordi perfezionati. Occorre, altresì, tener presente che le soluzioni adottate in forza dagli accordi, programma potranno, eventualmente, incidere sulle variazioni degli strumenti urbanistici così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. È consentito a soggetti pubblici e privati predisporre, in coerenza con gli accordi di programma, singoli progetti, da sottoporre all'approvazione del consiglio di gestione, finalizzati alla valorizzazione, al recupero e all'ade-

guamento delle infrastrutture turistiche, nonché alla gestione di beni non archeologici compresi nel territorio del Parco. Di rilievo è la introduzione dell'obbligo, a carico di coloro i quali abbiano elaborato i singoli progetti, dell'assunzione degli oneri, secondo i criteri propri del *project financing*, occorrenti per gli investimenti e per le opere di gestione. Altro significativo strumento, volto alla valorizzazione dei beni archeologici e destinato a rendere possibili ritorni in termini economici, è introdotto in forza della facoltà riconosciuta al consiglio di gestione di concedere a soggetti pubblici o privati la utilizzazione di singoli beni archeologici purché costoro se ne assumano gli oneri conseguenti. Al Parco, infine, in quanto titolare dei diritti di riproduzione multimediale dei beni culturali esistenti sul territorio, è consentito, secondo procedure e modalità fissate da apposito regolamento ministeriale, impiegare direttamente detti strumenti di riproduzione avvalendosi delle proprie strutture, o di società appositamente costituite ovvero di attribuirne la utilizzazione a società concessionarie pubbliche, private o miste.

L'articolo 7, in ultimo, disciplina la copertura finanziaria che è posta a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione del Parco archeologico di Pompei).

1. È istituito il Parco archeologico di Pompei, di seguito denominato « Parco ».

2. Sono compresi nel Parco i beni mobili ed immobili ubicati nei territori delle aree archeologiche dei comuni di Pompei, Ercolano, Castellammare di Stabia e delle località di Oplonti e Boschese.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i confini del Parco, sentito il parere della regione Campania, dei comuni interessati e delle soprintendenze ai beni archeologici, ambientali ed architettonici, competenti per territorio.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua le ulteriori aree limitrofe a quelle di cui ai commi 2 e 3, che per il loro preminente interesse archeologico, culturale e turistico risultino meritevoli di tutela.

5. Il Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

6. Costituiscono il patrimonio archeologico del Parco le presenze emergenti, le riserve del sottosuolo, nonché i resti, i beni e le altre tracce comunque rientranti nel patrimonio storico-culturale del territorio.

ART. 2.

(Finalità).

1. Il Parco:

a) Promuove iniziative al fine di garantire la tutela del complesso dei beni monumentali e storici compresi nelle aree ad esso attribuite;

b) favorisce i progetti di ricerca e di recupero dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo, nonché delle tracce del passato ritenute significative;

c) promuove e favorisce la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio da esso gestito, nonché la fruizione dei beni culturali ed artistici;

d) promuove la riproduzione e la diffusione multimediale del patrimonio archeologico e culturale;

e) promuove iniziative di turismo culturale;

f) promuove, d'intesa con la regione Campania e con gli enti locali interessati, interventi di valorizzazione, recupero ed adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni, nei cui territori insistono le pertinenze del Parco.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il consiglio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, d'intesa con la regione Campania e con gli enti locali interessati, definisce programmi pluriennali di intervento.

3. Le modalità di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera *f)*, le forme di erogazione dei contributi, nonché i criteri di valutazione dei relativi progetti presentati, sono stabiliti con legge regionale.

ART. 3.

(Organi del Parco).

1. Sono organi del Parco:

a) il Presidente;

b) il consiglio di gestione;

c) il collegio dei revisori.

2. Il presidente del Parco è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, d'intesa con il presidente della giunta regionale e sentiti i sindaci dei comuni interessati.

3. Il consiglio di gestione è costituito da:

a) il presidente;

b) un rappresentante della giunta regionale;

c) un rappresentante della provincia;

d) un rappresentante per ciascuno dei comuni sul cui territorio insistono le pertinenze del Parco;

e) un rappresentate di ciascuna delle soprintendenze ai beni archeologici competenti territorialmente;

f) un rappresentante di ciascuna delle soprintendenze ai beni ambientali ed architettonici competenti territorialmente;

g) un rappresentante dell'università di Napoli;

h) un rappresentante della locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali ed ambientali procede alla nomina dei componenti di cui al comma 3, sulla base delle indicazioni fornite, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti designanti.

5. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, che durano in carica tre anni, nominati con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro.

6. La gestione ordinaria del Parco è affidata al direttore generale che è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, nell'ambito di una terna indicata dal consiglio di gestione, tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche maturate nella gestione della salvaguardia, della valorizzazione e della promozione del patrimonio archeologico, culturale e ambientale o nel settore delle attività turistiche. Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio stesso, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; sovraintende all'attività degli uffici assicurando ilcoordinamento operativo delle articola-

zioni del Parco; esegue ogni altro compito che sia attribuito dal consiglio di gestione. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi esercitati all'interno del Parco. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di gestione nella prima seduta utile.

ART. 4.

(Statuto).

1. Lo statuto del Parco è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di gestione ed è approvato con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali. Esso definisce i servizi e le attività del Parco e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento del Parco, nonché i criteri e le procedure di adozione del regolamento di gestione.

ART. 5.

(Gestione finanziaria).

1. Le risorse finanziarie del Parco sono costituite da:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi comunitari;

c) i contributi delle regioni e degli enti pubblici e degli enti locali;

d) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificati dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512;

f) gli eventuali redditi patrimoniali;

g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

i) i proventi dell'applicazione di sanzioni nei casi di inosservanza di disposizioni regolamentari;

l) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 9;

m) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del Parco.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, i contributi ordinari, stabiliti in lire 5 miliardi all'anno, sono erogati a carico del bilancio dello Stato, mediante corrispondente riduzione del capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche del Parco è sottoposta al controllo della Corte dei conti. A tal fine la gestione delle risorse pubbliche è contabilizzata separatamente da quelle di altra natura e provenienza.

4. Il consiglio del Parco, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può destinare parte degli introiti previsti dalle lettere *g)* e *h)* del comma 1 del presente articolo, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *f)*.

5. Il Parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

ART. 6.

(Pianificazione e programmi di intervento).

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, il Parco, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di gestione, approva il piano per il Parco, di seguito denominato « piano », volto a disciplinare:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di godimento e tutela;

b) i vincoli e le destinazioni di uso pubblico o privato;

c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo alle esigenze delle persone a ridotta capacità motoria;

d) i sistemi di attrezzature ed i servizi per la gestione per la fruizione culturale, informativa e turistica del Parco.

2. Il piano è predisposto dal Parco, entro novanta giorni dalla data di costituzione degli organismi di cui all'articolo 3, ed è adottato dalla regione Campania entro i successivi sessanta giorni, sentiti gli enti locali interessati.

3. Il piano è modificato con le stesse procedure necessarie per la sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

4. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione,

5. Il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

6. Per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per l'attuazione delle indicazioni del piano, sono stipulati corrispondenti accordi di programma tra i soggetti interessati, nei quali vengono definiti i rispettivi obblighi e i diritti dei contraenti, le risorse finanziarie, la durata delle singole fasi per la realizzazione del programma, nonché le modalità di gestione e di coordinamento del programma stesso. Le determinazioni assunte in base agli accordi di programma producono gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Agli stessi accordi possono aderire anche le università, le istituzioni culturali nonché gli operatori privati impegnati nei settori di intervento.

7. Sono sottoposti all'approvazione del consiglio di gestione i singoli progetti ela-

borati, in coerenza con gli accordi di programma, da soggetti pubblici e privati finalizzati alla valorizzazione, al recupero e all'adeguamento delle infrastrutture turistiche e per la gestione, a loro carico, di beni non archeologici compresi nel territorio del Parco. I progetti dovranno prevedere l'assunzione, a carico dei soggetti proponenti, degli oneri relativi agli investimenti e alle spese di gestione.

8. Il Parco, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di gestione, può concedere l'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene, facente parte dei complessi archeologici, a soggetti pubblici e privati, previa assunzione a carico di tali soggetti delle spese necessarie per il restauro del bene o dell'immobile. L'importo degli oneri necessari per l'intervento di restauro o recupero dei beni, nonché il relativo periodo di utilizzazione dell'immagine da parte dei soggetti pubblici o privati, sono stabiliti con perizia della locale soprintendenza.

9. Il Parco è titolare dei diritti di riproduzione multimediale dei beni insistenti sulle aree ad esso attribuite e, a tal fine, può procedere alla costituzione di una apposita società. Le procedure e le modalità di promozione delle produzioni multimediali, da parte del Parco o della suddetta società, ovvero la concessione a società pubbliche, private o miste, sono definite con apposito regolamento, adottato con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, entro sei mesi dalla data dì entrata in vigore della presente legge, sentito il Parco. Con lo stesso regolamento sono definiti i criteri di ripartizione della quota pubblica degli eventuali proventi dei diritti di riproduzione multimediale, tra il Parco, che li destina per il finanziamento del piano di cui al presente articolo, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, le soprintendenze archeologiche e gli enti locali rientranti nell'ambito del Parco.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi

per l'anno 1997 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1997.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.